

Saluto del Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure

Quale Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, in questa solenne occasione, porgo, a nome mio e dei Colleghi, un deferente saluto ed augurio.

Papa Francesco, nel recente discorso alla Rota Romana, ha ricordato che “il vero e primo Giudice è il Vescovo”, per cui a Lui dobbiamo indirizzare il primo saluto.

Desidero rivolgere poi, se mi è consentito, un grato ed affettuoso ricordo a Mons. Paolo Rigon, che per tanti anni, nella sua carica di Vicario Giudiziale, ma ancor più come figura paterna del nostro Tribunale, si era quasi identificato con la Istituzione, facendole assumere quelle connotazioni di accoglienza, di mitezza, di comprensione, che senza deflettere dalle esigenze della verità e della giustizia, le indirizzava chiaramente verso le finalità pastorali ultime.

Porgo uno speciale saluto ed augurio a Mons. Mario Novara, che ha assunto, e non solo nell’ambito del Tribunale, la cara eredità di Mons. Rigon, con cui già da anni collaborava strettamente.

Ancora Papa Francesco, nel suo ultimo discorso alla Rota, ha ribadito che “la legge e il giudizio sono sempre a servizio della verità, della giustizia e della virtù evangelica della carità”.

Quanti in questi anni hanno operato ed operano nel nostro Tribunale hanno appreso tale lezione dall’insegnamento vivo di Mons. Rigon, e siamo sicuri che su queste orme si muoverà il nuovo Vicario Giudiziale.

Il Santo Padre, riprendendo il Magistero del Ven. Pio XII, ha altresì sottolineato il comune impegno di tutti i partecipanti ad un processo canonico di nullità matrimoniale, nel concorrere al medesimo obiettivo, quello “di far risplendere la verità su un’unione concreta tra un uomo ed una donna, arrivando alla conclusione sulla esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro”.

Ciò significa, ha ribadito Papa Francesco, che nel processo canonico non si affermano meri interessi soggettivi: “non è un negoziato che si fa”.

Vorrei soffermarmi su questa indicazione del Santo Padre, che ha un profondo fondamento, non solo teologico e sociologico, ma anche giuridico.

Poiché il matrimonio è un patto tra i coniugi (cfr. can. 1057 §2), si potrebbe essere portati a pensare che si tratti di un bene solamente o principalmente privato.

Al contrario, occorre partire dalla considerazione della dimensione teologica dell’istituto, ovvero che il matrimonio tra i battezzati è un sacramento, che per sua natura è sottoposto alla potestà e alla vigilanza della Chiesa.

Le cause di nullità di matrimonio sono cause, si dice in senso tecnico, “di bene pubblico”, come si ricava dal disposto del can. 1691 §3.

Si può dire che sebbene le cause di nullità di matrimonio tocchino di per sé l’ambito della vita privata dei coniugi, d’altra parte – proprio perché viene sottoposto il giudizio di validità al Tribunale della Chiesa – il giudizio di merito compete all’ambito pubblico.

Ne consegue che, come si sa, possono dare impulso alla causa di nullità, o, in senso tecnico, sono abili ad impugnare il matrimonio, non solo uno o entrambi i coniugi, ma anche il Promotore di giustizia; il Giudice può agire d’ufficio e può supplire alla negligenza delle parti nell’addurre le prove per evitare una sentenza gravemente ingiusta; peculiare e molto importante è il ruolo del Difensore del Vincolo.

Poiché le cause di nullità matrimoniale sono cause di “bene pubblico”, non è possibile alcuna forma di “autodichiarazione”.

Il matrimonio, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi e presenta un’indole sociale e pubblica.

La confessione della parte, pertanto, può avere, ai sensi del can. 1678 §1, valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, solo se non vi siano altri elementi che la confutino.

Non è neppure ammessa la “transazione”.

In questa prospettiva “pubblica”, diventa allora lecito entrare anche nella sfera privata della coppia coniugale, tanto quanto ciò sia necessario per reperire gli argomenti a sostegno del sillogismo probatorio.

D'altra parte è significativo che, in casi del tutto particolari, sia possibile procedere alla secretazione di alcuni atti, rimanendo sempre salvo il diritto di difesa.

Nell'ambito di questo breve saluto non posso certamente soffermarmi sulla questione del rapporto tra tutela della propria intimità, peraltro riconosciuta nell'ordinamento canonico al can. 220, e la ricerca della verità, e più precisamente di una verità che non sia meramente processuale, ma oggettiva, con le eventuali interferenze con il diritto dello Stato.

Posso solo accennare al principio secondo cui lo *ius ad tuendam propriam intimitatem*, nel processo canonico di nullità di matrimonio è per sua natura soggetto allo *ius ad veritatem*.

Insomma, tutti coloro che prendono parte a questo processo, anche i coniugi, come i loro Patroni, i testimoni, i Periti, e non da ultimo i Giudici, hanno il dovere deontologico di collaborare alla ricerca della verità oggettiva.

Come già aveva sottolineato San Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota del 29 gennaio 2005, anticipando un tema ricorrente di Papa Francesco, anche i Vescovi sono coinvolti, in quanto hanno il dovere di vigilare che nel proprio Tribunale si rispetti la ricerca della verità oggettiva; ciò in chiave ecclesiologica, dal momento che i Vescovi, come non si stanca di ripetere Papa Francesco, sono i Giudici delle loro comunità.

In sintesi, l'insegnamento che ci è stato riproposto, sulla scia dei suoi Predecessori, da Papa Francesco nel discorso alla Rota Romana del 27 gennaio 2022, ha inteso mettere in luce l'inseparabilità di giustizia, di verità e della *salus animarum*; l'augurio per l'attività del nostro Tribunale è che, seguendo questa traccia, manifesti il volto misericordioso della Chiesa.

Avv. Emilio Artiglieri